

**COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI  
PROVINCIA DI ROVIGO**



# **REGOLAMENTO PER LA DIFESA DELL'ASSETTO IDRAULICO DEL TERRITORIO E DI POLIZIA IDRAULICA**

Approvato nella seduta della Commissione Consigliare Permanente "Statuto e Regolamenti" del 5/03/2024  
Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 14/03/2024



## Sommario

Art. 1 - Finalità .....	3
Art. 2 - Definizioni .....	3
Art. 3 – Le Fasce di rispetto .....	3
Art. 4 – Ubicazione di siepi, alberature ed essenze vegetali arbustive: obblighi e divieti .....	4
Art. 5 – Pulizia di fossi e scoli .....	6
Art. 6 – Distanze di lavorazioni agricole dai fossi .....	7
Art. 7 – Compiti dei proprietari o detentori del fondo frontista .....	7
Art. 8 – Tombinatura in zona agricola .....	7
Art. 9 – Limitazione dell'impermeabilizzazione del suolo .....	8
Art. 10 - Sanzioni .....	9
Art. 11 – Attuazione del regolamento .....	9
Art. 12 – Entrata in vigore .....	10
Art. 13 – Prescrizioni Genio Civile in merito alle trasformazioni previste dal PAT .....	10
Art. 14 – Riferimenti normativi .....	11
ALLEGATO 1: SCHEMA MANUFATTO DI CONTROLLO DELLO SCARICO .....	12



**COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI**  
REGOLAMENTO PER LA DIFESA DELL'ASSETTO IDRAULICO DEL  
TERRITORIO E DI POLIZIA IDRAULICA

---



### **Art. 1 - Finalità**


1. Scopo delle norme contenute nel presente regolamento è quello di assicurare un libero, efficace e costante deflusso delle acque ed evitare danni all'ambiente, alle proprietà pubbliche e private, nel rispetto delle normative vigenti, del P.R.R.A. della Regione Veneto e delle disposizioni in materia di regimazione idraulica.

### **Art. 2 - Definizioni**

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si precisano le seguenti definizioni:
  - Per "fossi e canali" si intendono tutti i corsi d'acqua, sia pubblici che privati e le opere idrauliche che sono eventualmente presenti sul territorio del Comune di Pettorazza Grimani, opere comunque necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque.
  - Per sponda di fosso – scolo – canale si intende la ripa inclinata (parete del fosso).
  - Per ciglio si intende il punto di intersezione della sponda del fosso-scolo-canale ed il piano di campagna o piano stradale, se con esso confinante.
  - Fossi di utilità pubblica: sono da intendersi anche quei fossi privati indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale, essi sono individuati di concerto con i tecnici del Consorzio di Bonifica competente e successivamente censiti dall'Ufficio Tecnico Comunale, il cui elenco e planimetria sono adottati dall'Organo Comunale competente e recepiti dal Consorzio di Bonifica stesso.

### **Art. 3 – Le Fasce di rispetto**

1. Nei fondi confinanti con fossi e canali dovranno essere costituite delle fasce di rispetto. Fatto salvo quanto previsto all'art. 4 in merito alle distanze per messa a dimora di specie arboree ed arbustive, tali fasce dovranno essere mantenute inerbite e sfalciate periodicamente (almeno n. 2 volte all'anno).
2. Non è consentita alcuna lavorazione colturale all'interno delle fasce di rispetto in modo da evitare l'ostruzione anche parziale dei fossi e la rovina delle sponde e delle rive.
3. Le dimensioni delle fasce di rispetto dovranno essere di larghezza almeno pari a :
  - 4 metri dal ciglio dei canali consortili: dovrà essere libera da ogni ingombro fisso per consentire le normali operazioni di ripulitura e manutenzione degli alvei.
  - 3 metri dal ciglio di tutti gli altri fossi.
4. Per la realizzazione di manufatti, recinzioni e fabbricati oltre la fascia di rispetto di 4 metri e fino al limite di 10 metri, che costituisce il limite del rispetto idraulico, è necessario acquisire una specifica concessione o autorizzazione idraulica, da richiedere all'Ufficio Concessioni del Consorzio di Bonifica.




Fonte Consorzio Bonifica Adige-Po: Schema esemplificativo calcolo fasce di rispetto

#### Art. 4 – Ubicazione di siepi, alberature ed essenze vegetali arbustive: obblighi e divieti

1. Al fine di evitare restringimenti od ostacolare il normale deflusso delle acque dei fossi, dei scoli e canali, sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere lungo le sponde dei fossi e dei canali.
2. Per la messa a dimora di alberi o di qualsiasi essenza arbustiva valgono le distanze previste in materia di confine, dal Codice della Strada o da altre disposizioni in materia (fanno fede e riferimento il Codice Civile, il Regolamento del Consorzio di Bonifica competente territorialmente ed il regolamento Comunale di Polizia Rurale).
3. È vietato, altresì, realizzare opere di qualsiasi genere, che impediscano il regolare deflusso delle acque, o di ingombrare con qualsiasi materiale l'alveo del fosso nonché gettare o depositare nei corsi d'acqua e nei fossi rifiuti di qualsiasi genere.
4. Tutte le essenze arboree che all'entrata in vigore del presente regolamento si trovano ubicate a distanza inferiore di quanto previsto nel precedente articolo o si trovano sulle sponde dei fossi o canali, potranno essere rimosse qualora motivi di ordine idraulico lo richiedano, fatte salve le necessarie autorizzazioni delle autorità in materia di tutela ambientale (legge n. 431/1985 e successive modifiche ed integrazioni).
5. Non è possibile piantare siepi, piante o piantagioni a distanza inferiore di 6 metri dal ciglio del canale. Non sono possibili spostamenti di terreno dal piede interno ed esterno dell'argine, a distanza minore di 6 metri. Non è possibile costruire fabbricati nell'area compresa tra i 6 e i 10 metri, secondo l'importanza dei corsi d'acqua, senza la necessaria autorizzazione del Consorzio, o realizzare fasce tampone o le siepi previste dalle misure agro ambientali a meno di 5 metri dal ciglio del canale.
6. E' vietato aprire canali o fossi ad una distanza inferiore alla loro profondità dal piede dell'argine, e comunque tale distanza non può essere inferiore a 6 metri. I fabbricati, le siepi e le piante già esistenti,



che si trovano ad una distanza inferiore a quella indicata, sono tollerate se non creano interferenza con i lavori di manutenzione del Consorzio.





---

Fonte Consorzio Bonifica Adige-Po: obblighi e divieti

#### **Art. 5 – Pulizia di fossi e scoli**

1. È fatto obbligo che i fossi situati lungo le strade, di qualsiasi specie, e fra le proprietà private, siano tenuti costantemente sgombri e puliti in modo che, anche in caso di piogge abbondanti e continue, quindi di piene improvvise, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini pubbliche e private e delle eventuali vie contigue.
2. I fossi e canali presenti lungo le strade private, all'interno della proprietà o in confine tra proprietà private, dovranno essere spurgati, all'occorrenza, a cura e spese da soggetti proprietari o dei soggetti a ciò tenuti, in base agli usi o ai contratti di fondi rustici ed agricoli e al codice civile
3. Il Comune riterrà, comunque obbligati in solido, il proprietario e l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, usufruttuario ecc.).
4. I fossi privati di scolo, che fossero incapaci di contenere acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti indicati al precedente comma, essere risezionati.
5. Per i fossi lungo le strade Comunali o vicinali di uso pubblico e per i fossi di "utilità pubblica", il Comune provvede, con proprio atto deliberativo, previa ricognizione e rappresentazione cartografica come indicato in art. 2, ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (spurgo, risezionamento e quanto altro abbisogni) e ad una programmazione degli stessi interventi; procederà inoltre all'esecuzione delle opere d'intesa con i proprietari frontisti e con i proprietari che comunque beneficiano dei fondi serventi interposti tra i fossi di "utilità pubblica" ed i fondi serviti; con i quali stipulerà apposita convenzione ove saranno disciplinate modalità di intervento e ripartizione degli oneri economici con le seguenti quote di spesa a suo carico: 50% per le opere lungo le strade (con esclusione delle tombinature che sono a totale carico dei privati qualora non facenti parte di progetti di opere pubbliche e di pubblica utilità) e 30% per i fossi interni di "pubblica utilità".
6. Qualora taluno dei proprietari non dia il proprio assenso, il Comune provvederà, comunque, all'esecuzione dei lavori addebitando la spesa in modo direttamente proporzionale alla proprietà dell'interessato nelle forme previste dalle vigenti norme.
7. A tal fine il Comune con lettera raccomandata A.R. assegnerà un termine utile entro il quale il frontista deve dichiarare se aderisce alla iniziativa informandolo che, in caso negativo, provvederà attribuendogli comunque parte della spesa sostenuta, che verrà quantificata su preventivo di spesa ed eseguita nei termini assegnati come sopra.
8. Per i canali e fossi esistenti lungo le strade pubbliche, in proprietà di altri Enti diversi dal Comune, gli Enti pubblici interessati dovranno assicurare gli interventi descritti nei commi precedenti, dando priorità nell'ambito del Territorio Comunale a quelli segnalati dall'Amministrazione Comunale di Pettorazza Grimani come più urgenti.



#### **Art. 6 – Distanze di lavorazioni agricole dai fossi**

1. Nell'esecuzione di lavorazioni agricole di fondi confinanti con strade (pubbliche od anche private ad uso e transito pubblico) gli interessati devono eseguire le necessarie operazioni mantenendo una distanza di almeno mt 1,00 dal ciglio del fosso o dal ciglio stradale in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade. Nel caso che, durante le lavorazioni agricole, dovesse essere ostruito un fosso o canale posto al confine della proprietà deve essere immediatamente ripristinato il regolare deflusso dello stesso.

#### **Art. 7 – Compiti dei proprietari o detentori del fondo frontista**

1. I fossi e canali presenti lungo le strade private e pubbliche, quelli all'interno delle proprietà, quelli in confine tra proprietà private, non possono essere eliminati senza che sia predisposto adeguato sistema scolante alternativo al fosso o scolo soppresso. Altresì non può essere ridotta la dimensione se non sono previste adeguate misure di compensazione.
2. I fossi e canali dovranno a cura dei proprietari o detentori dei fondi frontisti, essere sottoposti ai seguenti periodici interventi:
  - a) estirpo e taglio delle erbe sulle sponde e sul ciglio dei fossi e canali dal lato del fondo privato almeno una volta all'anno e nel periodo di più intensa vegetazione, con l'avvertenza di rimuovere tempestivamente le erbe tagliate dal fondo del fosso;
  - b) pulizia delle luci dei ponti, dei tombinamenti per la lunghezza della proprietà o fondo utilizzato, delle chiaviche e delle paratoie;
  - c) rimozione di alberi, tronchi e rami delle piantagioni laterali ai canali o fossi, caduti per eventi ambientali o per altra causa;
  - d) mantenimento in buono stato di conservazione dei ponti e delle altre opere di uso particolare o privato di uno o più fondi (esempio: tombinamento);
  - e) eliminazione di qualsiasi scarico di acque usate provenienti dai fabbricati senza preventiva depurazione e chiarificazione.

#### **Art. 8 – Tombinatura in zona agricola**

1. Le tombinature in zona agricola, di norma, sono vietate.
2. Possono però essere concesse per l'accesso ai fondi o abitazioni per un numero massimo di 2 (due) in funzione della estensione del fondo e, di norma, per una lunghezza massima di mt 10,00. In particolari situazioni sono consentite le realizzazioni di tombinature di lunghezza maggiore, a



condizione che siano inseriti pozzetti di ispezione ogni 25,00 (venticinque) metri di condotta e comunque almeno 1 (un) pozzetto per lunghezze comprese tra 10,00 e 25,00 mt.

3. L'esecuzione delle tombinature deve essere eseguita con tubazione in calcestruzzo con giunto a bicchiere di diametro interno non inferiore a cm 60 o di adeguate dimensioni secondo l'area scolante, e comunque subordinato ad autorizzazione/concessione da parte del Comune, previo nulla-osta dell'Ente proprietario della strada e del Consorzio competente.
4. Sono ammesse tombinature anche in tubazione in P.V.C. purchè la stessa sia del tipo SN4 (ex 303 extra) ed il suo estradosso, a partire dal diametro orizzontale sia rivestito con cls armato di rete elettrosaldata  $\varnothing$  10 mm a maglie 20X20 o 20X25.
5. Le dimensioni della tubazione in pvc dovranno essere calcolate con riferimento alla sezione teorica del fosso capiente il bacino scolante, previo nulla-osta dell'Ente proprietario della strada e del Consorzio competente.

#### **Art. 9 – Limitazione dell'impermeabilizzazione del suolo**

1. Al fine di limitare l'impermeabilizzazione del suolo e la conseguente riduzione degli invasi viene prescritto che per ogni ha di area urbanizzata dovranno essere ricavati, a cura e spese degli urbanizzanti, volumi di invaso pari ad almeno 280 m<sup>3</sup>/ha.
2. Per superfici inferiori all'ettaro saranno realizzati volumi di invaso con volumetria che rispetti il rapporto di cui al precedente comma.
3. I volumi di invaso potranno essere ottenuti o sovradimensionando le condotte per acque meteoriche e/o realizzando nuove fossature e zone a temporanea sommersione nelle aree destinate a verde.
4. Al fine di garantire un effettivo riempimento degli invasi realizzati ed il loro conseguente utilizzo per la moderazione delle portate, nella sezione terminale della rete di acque bianche o miste, prima dello scarico in altri collettori o nel sistema di depurazione esistente, si dovrà posizionare un manufatto di controllo in grado di scaricare, ordinariamente, una portata massima di 10/l/s/ha.
5. Il manufatto di controllo (vedi allegato "1" al presente Regolamento) sarà posizionato nella sezione terminale del sistema di acque bianche/miste dell'area urbanizzata. Esso sarà costituito da un pozzetto di dimensioni tali da poter ospitare uno stramazzo in parete sottile, dotato di luce di fondo ed eventuale griglia (è preferibile che le griglie siano installate a monte delle immissioni nelle condotte).
6. Lo sfioratore avrà una quota tale da sfruttare al massimo la capacità di invaso delle condotte opportunamente dimensionate e dell'intero sistema di acque bianche/miste (il sistema è costituito da condotte, vasche, aree a temporanea sommersione e fossatura), senza pregiudicare la sicurezza idraulica dell'area servita e tale da permettere l'invaso, di almeno 180 m<sup>3</sup>/ha sotto la quota della soglia stramazzone.



7. La luce di fondo sarà dimensionata in modo da smaltire la portata massima di 10 l/s/ha di area servita (in ogni caso avrà dimensioni minime pari a 0,01 mq).
8. Ai fini dell'incremento d'invaso è ammesso prevedere, previ accordi con il Consorzio di Bonifica competente per territorio, risezionamenti ed allargamenti di canali consorziali con onere a carico di chi urbanizza.

#### **Art. 10 - Sanzioni**

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria in collaborazione con strutture tecniche competenti.
2. Le violazioni del presente regolamento sono punite con sanzioni amministrative da **€ 50,00 sino ad € 500,00**.
3. Per l'accertamento, la contestazione, la notificazione, la definizione, l'introito e la devoluzione dei proventi riscossi a titolo di sanzione si osservano, in quanto applicabili, le norme della legge 24/11/1981 n. 689 nonché l'art.7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 nonché le norme contenute nel regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali.
4. In relazione a ciò, è determinata in € 100,00 la somma che il trasgressore è ammesso a pagare, per ciascuna norma violata, entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o notificazione dell'illecito senza pregiudizio per i provvedimenti amministrativi o giudiziari che potranno essere adottati in merito.
5. In caso di recidiva l'importo determinato sarà raddoppiato.
6. Con ordinanza-ingiunzione il Comune di Pettorazza Grimani, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge e nell'applicazione delle sanzioni accessorie, tiene conto della gravità della violazione, nonché dell'opera e dell'interessamento svolto dal trasgressore per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione.
7. Il Sindaco, a norma dei poteri attribuitigli dallo Statuto Comunale, di cui al D.Lgs. n. 267/2000, nei casi previsti dagli artt. 6 e 7 del nuovo Codice della Strada può ordinare, oltre al pagamento delle sanzioni previste, l'esecuzione dei lavori necessari per la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio.
8. Le spese per l'esecuzione d'ufficio saranno a totale carico dei destinatari di apposita ordinanza, calcolate dall'Ufficio Tecnico Comunale e rese note a mezzo di successiva ordinanza al destinatario dell'ordinanza.

#### **Art. 11 – Attuazione del regolamento**

1. La Giunta Comunale è competente ad aggiornare i valori delle sanzioni amministrative previsti dal presente regolamento, su base di nuove norme intervenute e relative alle finalità del regolamento.



2. Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento ne è data notizia sia a mezzo affissione di avviso all'Albo Pretorio Comunale, sia a mezzo pubblicazione sul sito internet del Comune, sia a mezzo di affissioni nei pubblici esercizi e luoghi pubblici.
3. Il presente regolamento, dopo l'entrata in vigore viene trasmesso, in copia conforme, a:
  - Corpo Forestale dello Stato
  - Polizia Provinciale (Provincia di Rovigo)
  - Polizia Municipale
  - Gruppo Comunale di Protezione Civile
  - Enti erogatori di sottoservizi (Gas, Telefono, Energia Elettrica, Acqua e Fognature)
  - Stazione locale dei Carabinieri
  - Consorzio di Bonifica Adige Po
  - Ufficio Tecnico del Comune di Pettorazza Grimani
  - Comuni contermini il Territorio di Pettorazza Grimani

#### **Art. 12 – Entrata in vigore**

1. Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore dopo 15 giorni dalla data di efficacia della delibera di approvazione.
2. Gli interventi strutturali obbligatori di cui all'art. 4 comma 4 e all'art. 6 comma 1 devono essere attuati, se occorrenti, entro 1 anno dalla entrata in vigore del presente Regolamento.

#### **Art. 13 – Prescrizioni Genio Civile in merito alle trasformazioni previste dal PAT**

1. Nelle aree di trasformazione indicate dal P.A.T., nel corso del complessivo processo approvativo degli interventi urbanistico-edilizi durante la redazione del PI e degli eventuali strumenti attuativi, il grado di approfondimento e di dettaglio dovrà essere progressivo, atto ad individuare e definire puntualmente le misure compensative, sulla base degli elementi urbanistici definitivi, nonché rispetto all'eventuale aggiornamento della normativa di riferimento. La mitigazione dei deflussi dovrà essere conseguita ricavando le volumetrie di invaso alla luce delle effettive dislocazioni delle aree e delle relative incidenze dei corrispondenti coefficienti di afflusso, evitando la creazione di micro bacini dislocati sul territorio a macchia di leopardo.
  2. Per tali aree sono da evitare soluzioni che prevedono l'invaso di volumi in posizione depressa rispetto il punto di scarico finale.
  3. Con riferimento alle zone di potenziale espansione, che interferiscono con aree individuate a potenziale rischio idraulico a causa della scarsa efficienza della rete minore di drenaggio, con
-



particolare attinenza a quelle private, *per le quali* si rende necessario progettare le opere ricadenti in tali zone, considerando le caratteristiche idrauliche delle reti di scolo presenti e proponendo eventuali soluzioni che ne garantiscano la necessaria sicurezza.;

4. Si dovrà essere prevista l'acquisizione da parte del Comune, della certificazione dell'effettiva esecuzione delle opere idrauliche di laminazione.
5. E' necessario prevedere l'accurata e metodica manutenzione della rete idraulica di deflusso pubblica e privata, al fine assicurare il recapito delle acque ai collettori di bonifica.


#### **Art. 14 – Riferimenti normativi**

- R.D. del 25 Luglio 1904, n. 523;
- Nuovo Codice della Strada, di cui al Dpr 30/04/92 n. 285 e relativo regolamento di esecuzione e attuazione;
- Regolamento CEE n. 2078/92 del 30/06/92;
- Regolamento di Polizia Rurale;
- Codice Civile ( art. 892 e seguenti );
- Art. 632 del codice penale;
- Dlgs 18/08/2000, n. 267;
- Legge 24.11.1981, n, 689;



ALLEGATO 1: SCHEMA MANUFATTO DI CONTROLLO DELLO SCARICO

PIANTA



SEZIONE A - A

